

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1754

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato RAMPELLI

Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

Presentata il 9 aprile 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ormai diciotto anni fa, correva l’anno 2001, il Parlamento ha approvato la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, confermata con *referendum* popolare. Non mi soffermerò in questa sede sul giudizio politico di quella riforma, criticata e criticabile ma in vigore. Proprio perché in vigore, la nuova versione del titolo V deve trovare attuazione in tutte le sue forme, a partire dalle disposizioni dettate dal terzo comma dell’articolo 116, come sostituito dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, che disciplina la concessione alle regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Il terzo comma dispone che « Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere *l*), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, *n*) e *s*), possono

essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata ».

La norma consente di accordare alle regioni ordinarie che ne facciano richiesta competenze speciali, ulteriori rispetto alle « materie *standard* » determinate in modo omogeneo per tutte le regioni dalla Costituzione.

Le competenze che le regioni possono acquisire sono individuate dallo stesso terzo comma dell’articolo 116: si tratta delle competenze concorrenti indicate dall’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, per la parte relativa ai principi fondamentali della materia (la competenza di dettaglio, come noto, spetta già alle regioni), e di alcune competenze esclusive dello Stato e

in particolare, dell'organizzazione della giustizia di pace, delle norme generali sull'istruzione e sulla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. La devoluzione di competenze è subordinata al rispetto dei principi dell'articolo 119 della Costituzione in materia di autonomia finanziaria.

Dal punto di vista procedurale, è necessaria l'iniziativa della regione, acquisito il parere degli enti locali, volta a ottenere un'intesa con il Governo; tale intesa deve essere poi approvata con legge, a maggioranza assoluta di ciascuna Camera.

Nel dibattito che ha accompagnato e seguito la riforma costituzionale del 2001, la clausola del nuovo articolo 116, terzo comma, è stata salutata con particolare favore per l'indubbia valorizzazione – almeno potenziale – del principio autonomistico che essa consente.

La clausola di asimmetria, infatti, è potenzialmente capace di rompere il dogma dell'uniformità necessaria delle regioni cosiddette « di diritto comune », indirizzando l'autonomia regionale verso le più virtuose logiche della differenziazione, in grado di incentivare l'esercizio delle funzioni secondo i meccanismi della responsabilità e dell'efficienza, piuttosto che della mera esecuzione di decisioni e di indirizzi altrui. Senza trascurare la circostanza che la previsione di strumenti – quali, appunto, la clausola di asimmetria – che consentono l'emersione e l'autoindividuazione dal basso delle identità e delle esigenze delle comunità territoriali esalta i principi costituzionali di democraticità e di sussidiarietà.

L'apertura alle istanze della differenziazione rappresenta, poi, una tendenza comune ai principali sistemi federali o comunque ad articolazione territoriale pluralistica, caratterizza lo stesso processo d'integrazione europea ed esprime quella forma di reazione alla globalizzazione che va sotto il nome di glocalizzazione.

Come noto, tuttavia, prima delle iniziative lombarda, veneta ed emiliano-romagnola, la previsione dell'articolo 116, terzo comma, non è stata mai concretamente attivata, sia per lo scarso interesse dimostrato da molte regioni, sia per l'inerzia

mostrata dal Governo a fronte dell'iniziativa promossa da altre regioni.

L'assenza di una prassi applicativa e, ancora più grave, di un procedimento applicativo sono uno dei maggiori scogli su cui oggi si infrangono le iniziative autonomistiche.

La presente proposta di legge è orientata a colmare un vuoto normativo perché il Parlamento in questi anni non ha dato attuazione al terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione. Il risultato è stato che le richieste di autonomia avanzate negli scorsi anni, come quella del Veneto nel 2008, si sono arenate e che quelle in corso di esame, riguardanti ancora il Veneto, la Lombardia e l'Emilia-Romagna, procedono a rilento, senza un percorso preciso e definito. D'altro canto, esiste il rischio concreto che il Parlamento, organo deputato dalla Costituzione alla concessione dell'autonomia, sia invece escluso dal processo decisionale.

In questo contesto di assoluta incertezza normativa, al quale non è neanche possibile sopperire con il richiamo alla prassi (assente), la necessità di una legge attuativa del procedimento di cui al terzo comma dell'articolo 116 è facile da intuire. La presente proposta di legge, pertanto, indica finalmente una procedura chiara e omogenea, attraverso la quale tutti le regioni possono, se vogliono, attivare la clausola delle competenze differenziate; rendere certo l'*iter*, anche con riguardo alla fase endogovernativa, attualmente affidata interamente a logiche politiche; assicurare il coinvolgimento effettivo del Parlamento, anche tramite l'esercizio dei propri fisiologici poteri emendativi.

La presente proposta di legge, dunque, mira a ripianare il vuoto normativo, e prima ancora logico, che in effetti è la causa prima di questo claudicante percorso di realizzazione del regionalismo differenziato.

Per quanto attiene al contenuto, la presente proposta si compone di quattro articoli. L'articolo 1 richiama le finalità della legge. L'articolo 2 disciplina la « fase regionale » del procedimento, che consiste in un percorso partecipativo avviato dalla regione interessata, in cui devono essere ac-

quisiti i pareri del Consiglio delle autonomie locali, di cui all'articolo 123, quarto comma, della Costituzione, delle province e delle città metropolitane costituenti la regione. Il procedimento è poi suggellato da una deliberazione del consiglio regionale, per chiedere al Governo l'attuazione del terzo comma dell'articolo 116.

L'articolo disciplina la fase della trattativa fra regione e Governo per la negoziazione dell'intesa. Nell'intesa, adottata entro centottanta giorni dalla richiesta, sono disciplinati i rapporti finanziari fra lo Stato e la regione, in coerenza con l'articolo 119 della Costituzione e nel rispetto del principio di perequazione. Fondamentale è poi la previsione secondo cui l'intesa è sottoposta al parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si esprime entro trenta giorni: elemento necessario per garantire comunque l'interlocuzione delle altre regioni in un procedimento devolutivo di competenze

che, comunque, pur riguardando una sola, è destinato a riverberare conseguenze su tutte.

L'articolo 4 disciplina i contenuti del disegno di legge governativo in materia e le procedure di approvazione da parte delle Camere. In particolare, si prevede che entro sessanta giorni dall'acquisizione del parere della Conferenza permanente il Governo delibera la presentazione alle Camere dell'apposito disegno di legge per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni di autonomia regionale. Il disegno di legge: *a)* disciplina le condizioni che regolano le forme e le condizioni dell'autonomia regionale; *b)* regola i rapporti finanziari fra lo Stato e la regione; *c)* individua le norme contrastanti con l'intesa che cessano di essere applicabili nei confronti della regione interessata; *d)* stabilisce i termini e le modalità di verifica e di revisione dell'intesa. Il disegno di legge è approvato a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, le modalità di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia regionale.

Art. 2.

(Richiesta e obblighi della regione)

1. Le regioni diverse da quelle di cui all'articolo 116, commi primo e secondo, della Costituzione, possono chiedere al Governo, con deliberazione del consiglio regionale, l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia regionale di cui all'articolo 1 della presente legge.

2. La deliberazione di cui al comma 1 è preceduta da un percorso partecipativo avviato dalla regione interessata in cui devono essere acquisiti i pareri del Consiglio delle autonomie locali, di cui all'articolo 123, quarto comma, della Costituzione, delle province e delle città metropolitane costituenti la regione.

3. L'atto d'iniziativa della regione è corredato di una relazione concernente il percorso partecipativo di cui al comma 2.

Art. 3.

(Definizione dell'intesa)

1. La deliberazione del consiglio regionale di cui all'articolo 2, comma 1, è presentata al Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Il Governo e la regione interessata definiscono l'intesa sulla richiesta di ulteriori forme e condizioni di autonomia regionale. Nell'intesa, adottata entro centotanta giorni dalla richiesta, sono discipli-

nati i rapporti finanziari fra lo Stato e la regione, in coerenza con l'articolo 119 della Costituzione e nel rispetto del principio di perequazione.

3. L'intesa di cui al comma 2 è sottoposta al parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si esprime entro trenta giorni.

Art. 4.

(Presentazione del disegno di legge concernente ulteriori forme e condizioni di autonomia regionale)

1. Entro sessanta giorni dall'acquisizione del parere di cui all'articolo 3, comma 3, il Governo delibera la presentazione alle Camere dell'apposito disegno di legge per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni di autonomia regionale.

2. Il disegno di legge di cui al comma 1:

a) disciplina le condizioni che regolano le forme e le condizioni dell'autonomia regionale;

b) regola i rapporti finanziari fra lo Stato e la regione;

c) individua le norme contrastanti con l'intesa che cessano di essere applicabili nei confronti della regione interessata;

d) stabilisce i termini e le modalità di verifica e di revisione dell'intesa.

3. Il disegno di legge è approvato a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0055980